



**ID22SER028.1 – PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE “RDO APERTA” SUL MEPA
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) PER L’AZIENDA REGIONALE DI
COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) PER UN PERIODO DI 36 MESI - CIG 940156942C**

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1. Oggetto della procedura.....	3
2. Lotto unico e importo a base d'asta	3
3. Valore massimo stimato dell'appalto	4
4. Operatori economici ammessi a partecipare alla procedura di gara	4
5. Requisiti di partecipazione degli operatori economici	5
6. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, associazione temporanea di professionisti	6
7. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	6
8. Divieto di subappalto	7
9. Avvalimento.....	7
10. Modalità di presentazione delle offerte	8
11. Comunicazione e richiesta di chiarimenti	8
12. Documentazione amministrativa da inserire nella "BUSTA AMMINISTRATIVA" della RdO MEPA 8	
13. Documentazione tecnica da inserire nella "BUSTA TECNICA" della RdO MEPA.....	9
14. Prescrizioni specifiche del "PROGETTO TECNICO DEL SERVIZIO" per gli operatori economici che intendono avvalersi di un "TEAM DPO"	10
15. Documentazione economica da inserire nella "BUSTA ECONOMICA" della RdO MEPA	10
16. Operazioni di gara	11
17. Nomina della Commissione Giudicatrice	12
18. Criterio di valutazione dell'OEPV	12
19. Criteri di valutazione della offerta tecnica e attribuzione del punteggio	13
20. Criteri di valutazione della offerta economica.....	18
21. Anomalia della offerta	18
22. Requisiti di esecuzione del contratto	19
23. Garanzia definitiva	20
24. Atto di designazione del DPO	20
25. Trattamento dei dati personali.....	20

1. Oggetto della procedura

Premesso che l'avviso al personale interno di ARCS (prot. 13926 dd. 08/04/2022) è andato deserto, visto il quadro normativo di riferimento richiamato nelle premesse, viene esperita una procedura di gara avente per oggetto l'affidamento del servizio di **Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati (RDP)** ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (noto come Regolamento Generale per la protezione dei dati personali / GDPR), per un periodo di **36 mesi** per l'Azienda Regionale di Coordinamento della Salute (ARCS) con sede legale a Udine, in via Pozzuolo n. 330 – 33100.

L'operatore economico interessato è invitato a presentare offerta nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettagliate nel presente Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara, che si intendono -con l'avvenuta partecipazione- pienamente conosciute e accettate.

Pertanto l'operatore economico si assume tutti gli obblighi derivanti da quanto dichiarato nell'offerta, in ogni sua parte e in tutti i suoi allegati.

2. Lotto unico e importo a base d'asta

Data la unitarietà del servizio richiesto, la procedura di affidamento è articolata in un unico lotto destinato alla Azienda Regionale di Coordinamento della Salute (ARCS), come sotto indicato:

Tabella 1 – oggetto dell'appalto

Lotto	Descrizione servizi	CPV	CIG	Importo a base d'asta per 36 mesi
UNICO	Servizio di Data Protection Officer (DPO/RPD) per l'Azienda Regionale di Coordinamento della Salute (ARCS)	79111000-5 servizi giuridici	940156942C	90.000,00 €* <i>* (esclusa IVA e oneri di legge se dovuti)</i>

L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è al netto di IVA e di altre imposte e oneri di legge se dovuti, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso (pari a Euro 0,00).

Sono **escluse** dalla procedura le offerte il cui importo sia superiore all'importo a base d'asta.

Atteso che il presente affidamento ha a oggetto un **servizio di natura intellettuale**, si precisa che:

- non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali, è pari a **Euro 0,00 (zero)**;
- non rilevano i costi della manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 16, ultimo periodo e 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

Pertanto l'operatore economico non deve indicare nell'offerta economica né i propri costi della manodopera, né gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.



In ogni caso, qualora l'offerta dovesse risultare anomala, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere specifiche giustificazioni in ordine alla sua struttura economica della offerta per poterne valutare la sostenibilità complessiva.

3. Valore massimo stimato dell'appalto

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, si precisa che **il valore massimo stimato del servizio è pari a € 105.000,00 al netto di IVA e di altre imposte e oneri di legge se dovuti**, di cui:

- € 90.000,00 per 36 (trentasei) mesi di **servizio**;
- € 15.000,00 per l'eventuale esercizio della **opzione di c.d. "proroga tecnica"** di cui all'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo di 6 (sei) mesi, necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo DPO/RDP. In tali casi il contraente è tenuto ad accettare la prosecuzione del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni. ARCS si riserva la facoltà di esercitare tale proroga tecnica comunicando, prima della scadenza originaria del contratto, la propria intenzione all'appaltatore mediante comunicazione trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata.

Tabella 2 – valore massimo stimato dell'appalto

CIG	corrispettivo presunto del servizio per 12 mesi (esclusa IVA e oneri di legge se dovuti)	IMPORTO A BASE D'ASTA: corrispettivo presunto del servizio per 36 mesi (esclusa IVA e oneri di legge se dovuti)	OPZIONE DI PROROGA TECNICA (6 MESI)	VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO	CAUZIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO ANAC
940156942C	30.000,00 €	90.000,00 €	15.000,00 €	105.000,00 €	NON DOVUTA EX ART. 1 COMMA 4 LEGGE N. 120/2020	ESENTE

4. Operatori economici ammessi a partecipare alla procedura di gara

Nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della azione amministrativa, declinati anche nei corollari della economicità, trasparenza e libera concorrenza, è indetta la procedura negoziata, senza bando, sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n.120/2020 per l'affidamento del servizio di DPO per ARCS, da svolgersi sul MEPA tramite "RDO aperta" a **tutti gli operatori economici ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016** che siano:

- **persona fisica professionista o persona giuridica** (nel rispetto di quanto specificamente previsto nel prosieguo);
- **abilitati al MEPA** (Categoria MEPA: servizi di supporto specialistico);
- **in possesso dei requisiti di partecipazione** prescritti dal presente Disciplinare di gara.

4.1 OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI IN FORMA AGGREGATA

Gli Operatori Economici, oltre che in forma singola, potranno partecipare anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se non iscritte al registro delle imprese, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente atto.



5. Requisiti di partecipazione degli operatori economici

Per essere ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti di partecipazione:

5.1 REQUISITI GENERALI

- **Insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;**
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
- **Insussistenza di divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;**
- **Insussistenza della causa interdittiva di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.**
- **Assenza di cause di conflitto di interessi nei confronti di ARCS.**

5.2 REQUISITO DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura **ovvero** nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato **ovvero** presso i competenti ordini professionali **ovvero** dichiarazione di svolgere attività professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi della Legge n. 4/2013, **per attività che includono il servizio oggetto dell'appalto**. Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di PPAA, previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

5.3 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

La capacità tecnica/professionale dell'operatore economico si ritiene dimostrabile, ai fini della partecipazione alla presente gara, mediante la "**titolarità, nel quinquennio 2018-2019-2020-2021-2022, di almeno un contratto avente a oggetto l'attività di "Responsabile della protezione dei dati personali" (RDP/DPO) presso una Pubblica Amministrazione, per il quale non vi sia stata alcuna contestazione di penale o altro inadempimento**".

La comprova del requisito è fornita mediante:

- copia delle fatture quietanzate da cui si ricava la specifica attività svolta e il relativo importo contrattuale annuo. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara, il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto del contratto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ai soli fini della sola partecipazione alla gara, la comprova del requisito può essere fornita -nel DGUE o in un documento allegato- con dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da parte del sottoscrittore della domanda di partecipazione, dalla quale si evinca chiaramente il possesso del requisito in questione, completo delle informazioni di cui al seguente fac-simile:

Anno	Oggetto del contratto	Importo annuale del contratto (iva esclusa)	PA committente
...			



6. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, associazione temporanea di professionisti

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Considerata la specifica disciplina nazionale ed europea del servizio in oggetto, che per le persone giuridiche impone la individuazione del "referente DPO" nei rapporti con ARCS nonché il chiaro riparto di competenze delle eventuale "Team DPO", si ritiene che per gli RTI costituiti o costituendi o Associazione Temporanea di Professionisti:

- 1) i requisiti di capacità tecnico-professionale possano essere posseduti **cumulativamente** dalla mandataria e dalle mandanti ovvero da ciascun componente della Associazione Temporanea di Professionisti ;
- 2) il "**referente DPO**" nei rapporti con ARCS debba appartenere alla mandataria ovvero all'operatore economico partecipante in forma aggregata che sottoscrive la domanda di partecipazione.

7. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo (se previsti) che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.



8. Divieto di subappalto

È vietato il subappalto del servizio oggetto della presente procedura. Considerata la specificità del servizio di DPO, si ritiene che la prestazione sia inscindibile e debba essere gestita in modo unitario dall'aggiudicatario, allo scopo di assicurare la qualità e la tempestività della prestazione, la corretta e trasparente organizzazione del servizio, nonché la chiara imputazione delle connesse responsabilità.

9. Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Si evidenzia che:

- **non** è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale;
- per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) al Codice dei Contratti Pubblici, o alle esperienze professionali, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti **solo** se questi ultimi eseguono **direttamente** i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve:

1. possedere i requisiti di idoneità; i requisiti capacità tecnico/professionale e le risorse oggetto di avalimento. Tali requisiti devono essere dichiarati presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
2. rilasciare la dichiarazione di avalimento contenente l'obbligo verso l'OE concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, deve allegare:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avalimento;
3. il PASSOE dell'ausiliaria;
4. il contratto di avalimento: nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. Modalità di presentazione delle offerte

Ai fini della partecipazione dell'appalto, i soggetti interessati dovranno trasmettere **entro il termine perentorio indicato nella RDO a sistema**, sul portale telematico MEPA all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>, la documentazione amministrativa, la offerta tecnica e la offerta economica secondo quanto di seguito prescritto nel presente atto e nella RDO.

La offerta deve essere redatta in lingua italiana e firmata digitalmente dalla persona fisica concorrente ovvero dal legale rappresentante (o procuratore) della persona giuridica concorrente, a pena di **esclusione**.

L'offerta è vincolante per **180 giorni** dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte (art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

11. Comunicazione e richiesta di chiarimenti

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il sistema del portale MEPA al sito www.acquistinretepa.it.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti (Area Comunicazioni della presente RDO).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite attraverso l'Area Comunicazioni anzidetta, **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

12. Documentazione amministrativa da inserire nella "BUSTA AMMINISTRATIVA" della RdO MEPA

La "busta amministrativa" della RdO MEPA dovrà contenere i documenti di seguito descritti che dovranno essere singolarmente compilati e sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante della ditta concorrente o da un suo procuratore:

- 1) **Domanda di partecipazione e accettazione delle condizioni di gara** (vedasi Allegato "A");
- 2) **Patto di Integrità** (vedasi Allegato "B");
- 3) **Scheda del fornitore** (vedasi Allegato "D");
- 4) **Allegato F "Informativa privacy"** firmata per presa visione:

- 5) **Allegato C "DGUE"** sottoscritto digitalmente. Al fine di agevolare la compilazione del DGUE, si offre ai concorrenti il formulario DGUE (fac-simile "Allegato DGUE"), nel quale sono barrate le informazioni non necessarie alla presente procedura;
- 6) **PASSOE**
- 7) **Contributo ANAC** ove previsto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito con mod. dalla Legge n.120/2020, la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016.

Nessun dato di carattere economico, a pena di **esclusione** dalla gara, dovrà essere riportato nella "busta amministrativa" della RDO.

13. Documentazione tecnica da inserire nella "BUSTA TECNICA" della RdO MEPA

La "busta tecnica" della RdO MEPA dovrà contenere il **"PROGETTO TECNICO DEL SERVIZIO"**, che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a consentire alla Commissione giudicatrice all'uopo incaricata di procedere all'attribuzione dei punteggi relativi al parametro "Qualità", nel rispetto dei criteri stabiliti. Esso dovrà dunque comprendere, in un unico documento, una relazione suddivisa in paragrafi e sottoparagrafi dedicati ai criteri e sub-criteri di valutazione previsti dall'art. 19, come di seguito riportati:

PARAGRAFO 1 – "conoscenza specialistica della normativa europea e nazionale nonché della prassi in materia di trattamento e protezione dei dati personali, specie in ambito sanitario", con i seguenti sottoparagrafi:

- 1.1. attività di docenza e interventi a corsi e convegni come relatore;
- 1.2. pubblicazioni;
- 1.3. partecipazione ad attività formative specialistiche;
- 1.4. certificazione volontaria acquisita sulla base della norma tecnica italiana UNI 11697 "*Attività professionali non regolamentate - Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza*".

PARAGRAFO 2 – "esperienza lavorativa e professionale in materia di trattamento e protezione dei dati personali, specie in ambito sanitario";

PARAGRAFO 3 – "esperienze lavorative e competenze in materia di ICT/ Information Communication Technology", con i seguenti sottoparagrafi:

- 3.1. esperienze lavorative;
- 3.2. attività formative e/o certificazioni.

PARAGRAFO 4 - "progetto del servizio DPO", con i seguenti sottoparagrafi:

- A+B) Progetto di organizzazione e gestione del servizio
- C) Attività di formazione e sensibilizzazione del personale
- D) Disponibilità e reperibilità
- E) Tempi di risposta

Il Progetto, corredato da indice analitico, dovrà essere redatto in lingua italiana, per un massimo complessivo di 15 pagine (pari 30 facciate), edite in formato A4, font Gadugi, dimensioni 10, interlinea singola, proporzioni 100%, spaziatura normale.

Laddove richiesto, l'operatore economico dovrà o (se eventuale) potrà allegare al Progetto i **"curricula"** del DPO o del Referente DPO e/o delle eventuali persone fisiche del "Team DPO", resi nelle forme prescritte dal DPR n. 445/2000, datati e sottoscritti dai soggetti ai quali si riferiscono. Si precisa che i cv allegati non si computano nel numero di pagine previsto quale limite massimo



complessivo del Progetto. Atteso che sono necessari per la valutazione della offerta tecnica, in mancanza di data e sottoscrizione, i curricula **non** potranno formare oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda avvalersi di un "Team DPO", si chiede di redigere il "Progetto tecnico di servizio" nel rispetto di quanto prescritto dal seguente art. 14.

La documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere resa in formato pdf non scansionato, che consenta quindi la ricerca all'interno del testo.

A garanzia della *par condicio*, i Progetti che presenteranno un numero di pagine superiore ai limiti sopra indicati saranno valutati esclusivamente sulla base di quanto offerto nei predetti limiti e, pertanto, le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione.

Nessun dato di carattere economico, a pena di **esclusione** dalla gara, dovrà essere riportato nella "busta amministrativa" della RDO.

14. Prescrizioni specifiche del "PROGETTO TECNICO DEL SERVIZIO" per gli operatori economici che intendono avvalersi di un "TEAM DPO"

Allo scopo di assicurare la corretta e trasparente organizzazione interna, la qualità del servizio, la prevenzione di conflitto di interessi nonché l'autonomia e indipendenza dell'attività, nel caso in cui l'operatore economico concorrente intenda offrire, per la esecuzione del servizio, la presenza di un **"Team DPO"**, nella offerta tecnica (preferibilmente nel PARAGRAFO 4 "*progetto del servizio DPO*", SOTTOPARAGRAFO "*A+B*) *Progetto di organizzazione e gestione del servizio*") dovrà specificare, quale requisito minimo:

- che **ciascun soggetto operante nel "Team DPO"** non si trovi in situazioni di conflitto di interessi nei confronti di ARCS, da rendersi nelle forme prescritte dal DPR n.445/2001;
- **la chiara ripartizione dei compiti all'interno del "Team DPO"**, precisando in particolare:
 - a) i dati identificativi e il cv della ***persona fisica incaricata della funzione di DPO***.
Se l'OE concorrente è una persona giuridica, tale persona fisica fungerà da "referente DPO" nei rapporti con ARCS. In questo caso l'OE è tenuto a indicare il titolo di appartenenza (ossia il rapporto contrattuale intrattenuto nel caso di aggiudicazione dell'appalto) del "referente DPO" alla struttura o all'organico dell'OE concorrente
 - b) i dati identificativi, i cv e ruolo delle ***eventuali altre persone fisiche*** appartenenti al "team DPO";

Per gli obblighi informativi relativi a eventuali variazioni del "Team DPO" sopravvenute in sede di esecuzione del contratto, si rinvia all'articolo 6 dello Schema di Convenzione.

15. Documentazione economica da inserire nella "BUSTA ECONOMICA" della RdO MEPA

La "busta economica" della RdO MEPA deve contenere i seguenti documenti, che dovranno essere singolarmente sottoscritti con firma digitale, dal legale rappresentante della ditta concorrente o da un suo procuratore:

- 1) l'**offerta economica** predisposta dal portale **MEPA**;
- 2) il **dettaglio della Offerta economica** redatta sulla base del fac-simile predisposto da ARCS ("Allegato E"), da compilare inserendo **l'importo complessivo offerto per 36 mesi di servizio (esclusa IVA e oneri di legge se dovuti)** e tutti i dati richiesti.

L'operatore economico dovrà inserire inoltre nella busta telematica anche il documento (firmato digitalmente) relativo alla **"Struttura economica dell'offerta"** per consentire alla S.A. di poter effettuare le eventuali verifiche ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.

16. Operazioni di gara

L'intera procedura di gara viene espletata in **modalità telematica tramite il portale MEPA**, attraverso il quale gli operatori economici possono partecipare alla procedura di gara e presentare eventuali comunicazioni nei termini di seguito previsti.

Sarà data comunicazione delle **date delle singole sedute pubbliche telematiche** almeno 3 giorni prima (mediante la funzione messaggistica).

La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso il portale MEPA, attraverso il quale il concorrente potrà assistere alla seduta collegandosi al sistema a distanza tramite la sezione "Seduta Pubblica" della presente RDO, che sarà disponibile solo dal momento in cui questa Azienda avvierà l'esame delle offerte.

Le operazioni di ogni seduta pubblica sono verbalizzate.

Nel giorno e all'ora indicati o comunicati si svolgeranno le operazioni di apertura della Busta amministrativa in seduta pubblica telematica. Le operazioni saranno svolte dal Seggio di gara all'uopo nominato.

Nel corso della seduta pubblica telematiche si procederà nell'ordine:

- a) alla ricognizione dei "pliche digitali" pervenuti entro i termini previsti;
- b) all'apertura della "Busta Amministrativa" e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti;
- c) alla verifica della completezza e conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) alla verifica dei requisiti di partecipazione prescritti in capo agli operatori economici offerenti.

Il RUP o il Seggio di Gara:

- quando lo ritenga necessario, può svolgere la valutazione sostanziale dei punti c) e d) in seduta riservata off line;
- all'esito delle verifiche, se necessario o opportuno, attiva la procedura di soccorso istruttorio ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 s.i.m., invitando il Concorrente a regolarizzare, completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione contenuta nella busta amministrativa, assegnando un termine perentorio. Tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi della RDO. In tal caso, il Seggio di gara dichiarerà chiusa la seduta pubblica aggiornando la stessa a una nuova data.

Al termine della valutazione delle buste amministrative si procede ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e/o le ammissioni alla successiva fase della procedura di gara.

Successivamente si procede, in seduta riservata, allo scarico delle "Buste Tecniche" degli operatori economici ammessi la cui documentazione sarà messa a disposizione della Commissione giudicatrice per le operazioni di valutazione tecnico/qualitativa.

Al termine della valutazione tecnico/qualitativa, in seduta pubblica si procederà alla verifica della regolarità formale delle offerte economiche e alla attribuzione dei punteggi alle offerte economiche. Il sistema di e-procurement predisporrà quindi una graduatoria automatica delle offerte ritenute valide dal sistema stesso, in base al criterio di aggiudicazione prescelto.

Ai fini della successiva aggiudicazione, il miglior offerente verrà individuato nel seguente modo:



- 1) l'operatore economico che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato;
- 2) in subordine, l'operatore economico che ha ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica, a parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti;
- 3) in subordine, l'operatore economico individuato all'esito di sorteggio pubblico, con comunicazione tramite la piattaforma della data del sorteggio ai soli concorrenti ammessi al sorteggio.

Viene quindi formulata la proposta di aggiudicazione del servizio.

Nel caso in cui - a seguito della formazione della graduatoria - siano presenti offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, la documentazione è trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento ai fini della valutazione della loro congruità.

La Stazione Appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- 1) di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 2) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida;
- 3) di procedere alla esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

17. Nomina della Commissione Giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà costituita da tre componenti e sarà nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In particolare, i componenti della Commissione saranno individuati tra il personale in servizio con adeguata competenza ed esperienza nel settore oggetto dell'appalto.

La Commissione giudicatrice è incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti.

18. Criterio di valutazione dell'OEPV

L'appalto sarà aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica.

19. Criteri di valutazione della offerta tecnica e attribuzione del punteggio

I punteggi delle offerte tecniche sono attribuiti sulla base dei **criteri di valutazione** elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il servizio offerto dovrà avere le **caratteristiche minime prescritte nel Capitolato tecnico**. La Commissione giudicatrice valuterà l'ammissibilità/non ammissibilità delle offerte tecniche in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato tecnico.

La Commissione giudicatrice, all'uopo nominata da ARCS, laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione delle offerte, richiedere alle ditte partecipanti eventuali precisazioni in merito all'offerta presentata ritenute necessarie per una più precisa valutazione della stessa.

Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi (qualitativi, economici e complessivi) e all'eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

19.1 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLA OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica avverrà nel seguente modo.

Per ciascuno dei criteri, elementi e sub elementi qualitativi sopra descritti da valutarsi in maniera "**discrezionale**" (contraddistinti come D nei "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica") verrà formulato dalla Commissione Giudicatrice un motivato giudizio sintetico cui corrisponde un coefficiente compreso tra zero e uno, come di seguito riportato:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,00
Distinto	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Mediocre	0,40
Scarso	0,20
Non valutabile	0,00

La Commissione giudicatrice moltiplicherà quindi tale coefficiente per il punteggio massimo disponibile per ogni criterio e sub-criterio qualitativo.

Per i criteri e sub-criteri qualitativi da valutarsi in maniera "**tabellare**" (contraddistinti come T nei "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica") sono invece previsti punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta rispetto a quanto specificamente richiesto.



La Commissione Giudicatrice, al termine dei lavori, redigerà apposito verbale dando atto delle attività svolte, come di seguito descritte:

- verifica la presenza dei requisiti/condizioni minime delle offerte tecniche, ai fini della ammissione o esclusione dalla fase di valutazione tecnico/qualitativa;
- per le offerte ammesse, attribuisce i punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta tecnica e, poi, per ciascuna offerta procede alla sommatoria dei punteggi tecnici intermedi in unico punteggio tecnico complessivo;
- procede quindi alla riparametrazione dei punteggi delle offerte tecniche: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. Si procede alla riparametrazione anche in caso di un'unica offerta pervenuta o ammessa. Pertanto si attribuisce alla offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto (**70 punti**), mentre alle offerte degli altri concorrenti il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$Pt = \frac{Pmax * POC}{POE}$$

in cui

Pt è il punteggio tecnico da attribuire all'offerta presa in considerazione

Pmax è il punteggio massimo attribuibile (**punti 70**)

POC è il valore dell'offerta considerata

POE è il valore dell'offerta con punteggio più elevato

La Commissione giudicatrice valuterà il "PROGETTO TECNICO DI SERVIZIO" inserito nella Busta Tecnica secondo i criteri di valutazione delle offerte tecniche di seguito descritti.

19.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA OFFERTA TECNICA

Premesso il quadro normativo di riferimento:

- **l'art.37 comma 5 del GDPR**, il quale stabilisce i criteri per individuare il DPO, che sono sinteticamente i seguenti: le qualità professionali; la conoscenza specialistica della normativa (europea e nazionale) e delle prassi in materia di protezione dei dati; la capacità di assolvere i compiti previsti dal Regolamento stesso;
- **le "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati" (nella versione adottata in data 05.04.2017)** del Gruppo di lavoro istituito in ambito UE ai sensi dell'art. 29 della Direttiva 95/46/CE, dove si sottolinea la rilevanza, oltre alla padronanza della normativa di settore europea e nazionale, anche della conoscenza da parte del DPO del contesto organizzativo, delle operazioni di trattamento e delle problematiche in materia di protezione dei dati del titolare del trattamento, delle norme e procedure amministrative applicabili e il rilievo di qualità professionali, quali l'integrità e gli elevati standard deontologici;
- **il "Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RDP) in ambito pubblico"** allegato al provvedimento del Garante della protezione dei dati personali dd. 29 aprile 2021 n. 186;

considerata altresì la natura altamente specialistica del servizio oggetto dell'appalto nonché la peculiare organizzazione aziendale e la tipologia di attività svolta da ARCS, implicante il trattamento anche di particolari categorie di dati (come i dati sanitari), si è ritenuto di formulare i criteri di valutazione delle offerte tecniche riportati nella tabella in calce.



Al riguardo, è necessario precisare che -in ragione della peculiarità del servizio oggetto dell'appalto (DPO) e in coerenza con il quadro normativo di riferimento richiamato in premessa- si è ritenuto di valorizzare, tra gli altri, anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica riferiti a "qualità soggettive" dei concorrenti, quali: la conoscenza della normativa e della prassi europee e nazionali, le competenze acquisite e le esperienze pregresse. Tali elementi costituiscono, nel caso di specie, aspetti qualitativi incidenti sulle modalità esecutive dello specifico appalto e, quindi, sono un parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta.

GARA ARCS ID.22SER028.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE			
CRITERIO 1 - CONOSCENZA SPECIALISTICA DELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE NONCHÉ DELLA PRASSI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, SPECIE IN AMBITO SANITARIO			
sub-criterio	criterio motivazionale	natura	max punti
La Commissione giudicatrice valuterà il CV del soggetto designato a ricoprire il ruolo di "DPO/referente DPO" con particolare riferimento ai seguenti sub-criteri:			
1.1. attività di docenza e interventi a corsi e convegni come relatore	<p>Verrà data particolare rilevanza, nel seguente ordine, a:</p> <p>1) <u>attività di docenza</u>: soprattutto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riferita alla protezione e al trattamento di dati personali in ambito sanitario; - svolta nell'ambito universitario. <p>2) <u>interventi a corsi e convegni come relatore</u>: soprattutto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riferiti alla protezione e al trattamento di dati personali in ambito sanitario; - svolti nell'ambito universitario. <p><i>NB. Per ciascuna attività di docenza, corso e convegno si chiede di specificare: ente organizzatore, titolo della docenza o corso o convegno, data iniziale e data finale del corso, durata complessiva in ore, eventuali crediti formativi associati alla docenza o evento.</i></p>	D	3
1.2. pubblicazioni	<p>Verrà data particolare rilevanza alle pubblicazioni riferite al trattamento di dati personali in ambito sanitario.</p> <p><i>NB. Per ciascuna pubblicazione si chiede di specificare: titolo della pubblicazione, titolo del volume/trattato/enciclopedia/rivista etc., eventuale luogo di edizione, anno, pagine.</i></p>	D	3
1.3. partecipazione ad attività formative specialistiche.	<p>Si valutano le documentate esperienze formative pertinenti, non valutate in relazione ad altri criteri.</p> <p>Verrà data particolare rilevanza, nel seguente ordine, a:</p> <p>1) <u>dottorati</u>: in materia di protezione e trattamento di dati personali;</p> <p>2) <u>frequentazione di master, corsi di specializzazione</u>: in particolare si apprezzano quelli che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno comportato l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari; - hanno a oggetto la protezione e il trattamento di dati personali in ambito sanitario; - prevedono la documentazione del livello di acquisizione delle conoscenze (prova finale con esito positivo); <p>3) <u>corsi specifici</u>: in particolare si apprezzano quelli che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno attestazione finale positiva; - hanno a oggetto la protezione e il trattamento di dati personali in ambito sanitario. <p><i>NB. Per ciascun corso si chiede di specificare: ente formatore,</i></p>	D	3



	data iniziale e data finale del corso, durata complessiva espressa in ore, eventuali crediti formativi maturati, con o senza superamento della prova finale.		
1.4 certificazione volontaria acquisita sulla base della norma tecnica italiana UNI 11697 "Attività professionali non regolamentate - Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"	SI: 1 PUNTI NO: 0 PUNTI	T	1
CRITERIO 2 - ESPERIENZA LAVORATIVA E PROFESSIONALE IN MATERIA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, SPECIE IN AMBITO SANITARIO			
sub-criterio	criterio motivazionale	natura	max punti
La Commissione giudicatrice valuterà le documentate esperienze lavorative e professionali - <u>ulteriori rispetto a quelle indicate come requisito di partecipazione</u> - del soggetto designato a ricoprire il ruolo di "DPO/referente DPO" svolto nell'ambito del trattamento e protezione dei dati personali e desumibili dal suo CV.	Si apprezza, in particolare, l'attività di consulenza in materia di privacy e, soprattutto, la titolarità di incarichi di DPO per Pubbliche amministrazioni, dando particolare peso alle attività svolte per Enti del SSN. <i>NB. Per ciascuna esperienza si chiede di specificare: ente committente, data iniziale e data finale, dettagliata descrizione della attività svolta.</i>	D	6
CRITERIO 3 - COMPETENZE IN MATERIA DI INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY			
sub-criterio	criterio motivazionale	natura	max punti
3.1. competenze acquisite	La Commissione giudicatrice valuterà i CV del soggetto designato a ricoprire il ruolo di "DPO/referente DPO" e/o dei componenti dell'eventuale "team DPO" in relazione alle documentate competenze acquisite, in ambito lavorativo, in materia di tecnologie informatiche e ICT utili alla protezione e al trattamento di dati personali da parte di ARCS. Si apprezzano in particolare le esperienze lavorative svolte per Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, per Enti del SSN. <i>NB. Per ciascuna esperienza si chiede di specificare: ente committente, data iniziale e data finale, dettagliata descrizione della attività svolta.</i>	D	2
3.2. attività formative e/o certificazioni	La Commissione giudicatrice valuterà i CV del soggetto designato a ricoprire il ruolo di "DPO/referente DPO" e/o dei componenti dell'eventuale "team DPO" in relazione alle documentate competenze acquisite, mediante attività formative e/o certificazioni rilasciate da enti certificatori (non già oggetto di valutazione per altri criteri), in materia di tecnologie informatiche e ICT utili alla protezione e al trattamento di dati personali da parte di ARCS. Si apprezzano in particolare le attività formative e/o certificazioni dalle quali è desumibile l'acquisizione di competenze utili al miglior adempimento del servizio oggetto	D	2



	<p>dell'appalto.</p> <p><i>NB. Per ciascun corso si chiede di specificare: ente formatore, data iniziale e data finale del corso, durata complessiva in ore, eventuali crediti formativi maturati, con o senza superamento della prova finale.</i></p>		
CRITERIO 4 - PROGETTO DEL SERVIZIO DPO			
sub-criterio	criterio motivazionale	natura	max punti
A+B) Progetto di organizzazione e gestione del servizio	<p>In relazione ai punti A) e B) dell'articolo 5 CT:</p> <p>A) "attività iniziali di gap analysis";</p> <p>B) "attività continuative";</p> <p>saranno oggetto di valutazione: la modalità di erogazione del servizio, di organizzazione e gestione delle emergenze, le metodologie utilizzate, l'illustrazione delle migliorie offerte rispetto alle prestazioni minime descritte all'art. 5 del CT, che siano in grado di soddisfare al meglio le concrete necessità di ARCS, dettagliando eventuali tempistiche e la modalità di organizzazione di mezzi e personale per il miglior adempimento dei compiti.</p> <p>Sarà maggiormente valorizzato il servizio DPO che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la elaborazione e la esecuzione della procedura di audit periodico in modo funzionale al mantenimento degli standard di protezione dei dati e alla verifica di conformità del trattamento dati, specificando: il numero di audit, la modalità di svolgimento, durata e periodicità nell'arco dell'anno, - la presenza di un Team a supporto (sia per l'OE persona giuridica, che per l'OE persona fisica) <u>dotato di competenze multidisciplinari (in campo giuridico/amministrativo e/o ICT) e pertinenti con l'oggetto dell'appalto</u>, i cui componenti -come risultante dal relativo cv - garantiscano l'assenza di conflitti di interessi nei confronti di ARCS. 	D	30
C) Attività di formazione e sensibilizzazione del personale	<p>Sarà valutato il programma formativo che offra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dettagliata descrizione di iniziative pertinenti e utili alla formazione e sensibilizzazione del personale di ARCS in tema di protezione e trattamento dei dati (per ciascuna iniziativa specificare: descrizione, dipendenti destinatari, tematica, durata, modalità del corso) che siano migliorative rispetto alle specifiche minime indicate nel CT; - l'offerta di un numero annuale di "corsi specifici" destinati a gruppi omogenei di dipendenti (il cui contenuto sarà concordato con ARCS tenuto conto delle specifiche attività svolte e delle tipologie di trattamento effettuate), specificando: numero complessivo di corsi all'anno e durata oraria di ciascun corso. 	D	15
D) Disponibilità e reperibilità	Si valorizza la maggiore flessibilità del DPO in termini di reperibilità e disponibilità on-site rispetto a quanto indicato nel CT.	D	2
E) Tempi di risposta	<p>Offerta di tempi di risposta ai quesiti posti da ARCS in materia di protezione e trattamento dei dati trattati pari a max 2 giorni lavorativi rispetto a quanto previsto in CT</p> <ul style="list-style-type: none"> - SI: 3 PUNTI - NO: 0 PUNTI 	T	3
TOTALE PUNTEGGIO			70



Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 42 punti sui 70 punti complessivi previsti per l'offerta tecnica**. Il concorrente sarà quindi escluso dalla procedura nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia di 42 punti. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

20. Criteri di valutazione della offerta economica

La formula per l'attribuzione del punteggio economico prescelta è stata individuata tra quelle proposte dalle Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e successivi aggiornamenti. È stato deciso di utilizzare una formula non lineare con la scelta di introdurre il coefficiente 0,3 (coefficiente compreso tra 0 e 1).

Il punteggio previsto per il prezzo viene attribuito nel seguente modo: **punti 30** saranno attribuiti all'offerta economica che presenta il ribasso più alto rispetto al moltiplicatore indicato come base d'asta; mentre per le altre, il Punteggio Economico Finale relativo all'offerta verrà determinato e attribuito in ragione della seguente formula:

$$PE = P_{E\max} \times \left(\frac{R}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

dove:

PE: punteggio attribuito all'offerta considerata
PE_{max}: massimo punteggio attribuibile (pari a **30 punti**)
R: ribasso rispetto alla base d'asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal concorrente
R_{max}: ribasso più elevato tra quelli offerti in gara
α: esponente che regola il grado di concavità della curva (**0,3**)

Conseguentemente, all'offerta economica corrispondente alla base d'asta verranno attribuiti zero punti.

21. Anomalia della offerta

Il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse nei seguenti casi:

- a) quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre e ricorrono i presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016;
- b) in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni entro un termine non inferiore a quindici giorni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino anomale.

22. Requisiti di esecuzione del contratto

Ai fini della stipula del contratto e in sede di esecuzione contrattuale, a pena di **annullamento** della aggiudicazione ovvero di **risoluzione** del contratto, l'aggiudicatario assume i seguenti obblighi:

1) l'aggiudicatario **non può essere contestualmente titolare di altri incarichi e contratti con ARCS** per tutta la durata del contratto, allo scopo di prevenire conflitti di interesse anche potenziali. In particolare, si ritengono incompatibili con l'incarico di DPO:

- essere difensore in giudizio di ARCS;
- essere iscritto nell'elenco avvocati di ARCS.

Si precisa che la stipulazione del contratto è subordinata alla designazione del DPO (cfr. art. 24 del presente disciplinare) che dovrà avvenire previa cancellazione dall'elenco avvocati di ARCS nonché previa rinuncia dell'eventuale incarico incompatibile di cui l'aggiudicatario risulti titolare.

In difetto, il contratto non è stipulato per fatto imputabile all'aggiudicatario, con conseguente scorrimento della graduatoria e diritto di ARCS al risarcimento del conseguente danno.

2) l'aggiudicatario, tenuto conto del numero complessivo di incarichi assunti, deve essere in grado di assicurare per tutta la durata del contratto **il diligente e tempestivo adempimento del servizio di DPO per ARCS**, come richiesto dal Documento di indirizzo del Garante per la protezione dei dati personali, allegato al provvedimento del 29/04/2021 n. 186;

3) per consentire la prevenzione di conflitti di interessi e lo svolgimento del servizio secondo autonomia e indipendenza, nonché per consentire la verifica della qualità del servizio e dell'effettivo mantenimento da parte del DPO di quanto prescritto dal presente atto e di quanto offerto in sede di gara, **l'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare senza indugio ad ARCS:**

- nel caso in cui l'OE sia una persona giuridica: **qualsiasi variazione riguardante la persona fisica indicata nella offerta tecnica come "referente DPO"**, specificando i dati identificativi e i cv del nuovo "referente DPO", al fine di garantire la continuità del servizio e di consentire la conseguente comunicazione obbligatoria all'Autorità. Il nuovo "referente DPO" dovrà avere:
 - a) analogo profilo professionale in termini di esperienza formativa e professionale (comprovabile tramite cv, datato e sottoscritto dal titolare);
 - b) assenza di conflitti di interesse nei confronti di ARCS (comprovabile mediante autodichiarazione);
 - c) possesso di conoscenza specialistica della normativa europea e nazionale, nonché delle prassi in materia di protezione dei dati personali (comprovabile tramite cv, datato e sottoscritto dal titolare).
- nel caso in cui l'OE si avvalga di un "team DPO": **qualsiasi variazione riguardante la persona fisica appartenente al team DPO**, comunicando i dati identificativi e cv del sostituto, al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio. Il sostituto dovrà avere:
 - a) analogo profilo professionale in termini di esperienza formativa e professionale (comprovabile tramite cv, datato e sottoscritto dal titolare);
 - b) assenza di conflitti di interesse nei confronti di ARCS (comprovabile mediante autodichiarazione).

In caso di inosservanza, si rinvia all'articolo 14 e all'articolo 15 dello Schema di convenzione.

23. Garanzia definitiva

Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore deve costituire in favore di ARCS una "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo massimo contrattuale secondo quanto previsto dall'art.103 del D.Lgs.n.50/2016, valida fino alla scadenza del periodo contrattuale.

All'importo della garanzia provvisoria si applicano le eventuali riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 per la garanzia provvisoria. Il concorrente che intende beneficiare delle riduzioni della garanzia è tenuto a segnalare il possesso dei relativi requisiti e a documentare lo stesso con la produzione di copia conforme della certificazione posseduta.

Si precisa che tutte le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative di cui sopra dovranno essere fornite secondo gli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 19/01/2018 n.31.

24. Atto di designazione del DPO

Premesso:

- l'art. 37, comma 1 lettera a), del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- *"Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RDP) in ambito pubblico"* allegato al provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali dd. 29 aprile 2021 n. 186;
- l'art. 21 del "Regolamento in materia di trattamento dei dati personali" di ARCS secondo cui *"L'Azienda è tenuta a nominare un Responsabile della Protezione Dati (RPD), il cui ruolo è quello di supportare il Titolare e tutti i dipendenti informandoli e fornendo consulenza in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle altre disposizioni relative al trattamento, nonché sorvegliando sull'esatta applicazione degli stessi anche attraverso l'attività di formazione"*;
- l'art. 6 del vigente Atto Aziendale di ARCS che prevede, tra gli atti di competenza esclusiva del Direttore Generale, la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO o RDP) per ARCS;

Ciò premesso, **al contratto di appalto di servizi sarà allegato l'atto di designazione** con cui il DG di ARCS provvederà a designare DPO l'operatore economico che, all'esito della presente procedura e in applicazione dei criteri di valutazione comparativa prescelti, risulterà il miglior offerente.

L'atto di designazione riporta espressamente:

- a) le generalità della persona fisica **aggiudicataria** o, in caso di persona giuridica aggiudicataria, i relativi dati societari;
- b) nel caso in cui l'aggiudicatario sia una persona giuridica, la indicazione delle generalità della persona fisica **"referente DPO"**;
- c) i **dati di contatto del "DPO" o "referente DPO"** da pubblicare sul sito *web* di ARCS e da comunicare all'Autorità.

Con l'atto di designazione ARCS investe l'aggiudicatario dei **compiti e delle funzioni** che il DPO è chiamato a svolgere, come descritti nel Capitolato Tecnico ed eventualmente integrati dalla offerta presentata in gara. L'eventuale assegnazione nel tempo di compiti aggiuntivi, rispetto a quelli originariamente richiamati nell'atto di designazione, dovrà comportare la modifica e/o l'integrazione dell'atto di designazione o delle clausole contrattuali.

25. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti per la presente procedura di gara sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati



personali nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita *"Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679"* allegata alla documentazione di gara.

Per quanto riguarda i dati raccolti per la stipula ed esecuzione dei contratti, gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali sono demandati alle singole aziende del SSR che stipulano il contratto, cui compete la relativa gestione contrattuale.